

D.D.S. n.

56/2016

N°

di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

C.F. 80012000826

Il Dirigente Capo del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere

Idrauliche, approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D.

11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato

dall' art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA l'istanza dei Sigg. Costa Renato nato a Palermo il 08/09/1953 ed ivi

residete in via Veneto n° 1, Codice Fiscale CSTRNT53P08G273A, e Costa

Antonino nato a Palermo il 29/08/1950 ,residente in Trabia ,via Litoranea Piani

n°115 , Codice Fiscale CSTNNN50M29G273G ,assunta al protocollo di questo

Ufficio al n°76122 in data 07/10/2015 , intesa ad ottenere il **Rinnovo** della

concessione per l'occupazione di area del demanio fluviale di un'area del

Torrente "Chiavetta", (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di

Palermo [Suppl. G.U.R.I. n. 63 del 17/03/1955] al n. 31 e successivamente trasferito alla Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970, n.1503), in territorio del Comune di Trabia;

VISTO il Decreto Dirigenziale n°306366 del 07/09/2009 del Dipartimento Regionale Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare ,con il quale veniva assentita alla ditta Costa Renato e Costa Antonio la concessione di un'area del Demanio idrico Fluviale di Pertinenza del Torrente " Chiavetta " nel Comune di Trabia , per la copertura del Torrente stesso estesa circa mq.30,00 adibita esclusivamente a verde ;-----

VISTO il parere di questo Ufficio rilasciato in data 25/11/2008 con Protocollo n° 17829 ; -----

VISTO il parere di questo Ufficio rilasciato in data 18/11/2015 con Protocollo n°99647; -----

VISTA la quietanza di pagamento a titolo di Deposito Cauzionale ,precedentemente costituita , come evidenziato nell'Atto di Concessione rilasciato dall'Agenzia del Demanio di Palermo in Data 12/12/2001; -----

VISTA la quietanza di pagamento di € 286,55 (euro Duecentottantasei,55), effettuato in data 09/10/2015 ,relativa al canone annuo per il 2015 -, tramite versamento con bollettino postale , al competente Cassiere Regione Siciliana ,Capo 2622 ,capo 22;-----

VISTO il P.A.I. n.094 del 2005 da cui risulta che le opere di cui trattasi non insistono in aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica;-----

VISTA l'Autocertificazione antimafia prodotta ;-----

CONSIDERATO che può essere **Rinnovata** la concessione sopra indicata per anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del presente atto e che il canone è

determinato per la prima annualità in € 286,55 (euro Duecentottantasei,55);

RITENUTO di rilasciare alla ditta Sigg. Costa Renato nato a Palermo il 08/09/1953 ed ivi residente in via Veneto n° 1, Codice Fiscale CSTRNT53P08G273A, e Costa Antonino nato a Palermo il 29/08/1950, residente in Trabia, via Litoranea Piani n°115, Codice Fiscale CSTNNN50M29G273G la concessione per l'occupazione di area del demanio fluviale nel comune di Trabia.

DECRETA

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentita alla ditta -Sigg. Costa Renato e Costa Antonino a titolo precario il Rinnovo della per l'occupazione temporanea di area del demanio fluviale, richiesta;

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dal 08/09/2015 al 07/09/2021 data di stipula del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da questo Ufficio del Genio Civile di Palermo, nei precedenti Decreti e verso il pagamento del canone annuo anticipato, da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT.

Art. 3 Il canone annuo di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate a partire dal 2016, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10

e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, e comunque entro il 30 maggio di ogni anno, mediante versamento su **c/c postale n. 00302901** , intestato a **"Cassiere Regione Siciliana - Unicredit S.p.A. - Ufficio Provinciale di Palermo"** con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi , la motivazione del versamento e il riferimento della pratica con la specifica evidenza della destinazione: **capitolo di entrata relativo n° 2622 - capo 22. .**

Il bollettino di versamento in originale dovrà essere trasmesso, pena la decadenza del Decreto di Concessione , all'Ufficio del Genio Civile competente, entro il successivo 30 Giugno ,con nota di accompagnamento con l'indicazione della pratica di riferimento.

Art. 4 L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 9 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 10 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 11 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombrata di materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 12 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.


Art. 13 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 14 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 15 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà per porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del concessionario comunicare rinuncia al concedente.

Art. 16 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 17 Qualora la Prefettura segnalasse, in fase successiva al rilascio della concessione, il venire meno dei requisiti di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settembre



2011 n° 159 e s.m.i., la concessione sarà annullata. Il concessionario si avrà comunque l'obbligo a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

Art. 18 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.


Art. 20 Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Palermo, 15-02-2016


Il Dirigente dell' U.O. 2


(Dott.ssa Daniela Costa)



Il Dirigente Capo Servizio

(Ing. Manlio Munafò)





Scala 1:25 000 (1cm=250m)



ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - EDIZIONE 4 - 1972
 ITALIAN MILITARY GEOGRAPHIC INSTITUTE
 EQUIDISTANZA FRA LE CURVE DI LIVELLO: METRI 25 (PER LE CURVE A TRATTI: METRI 5)
 CONTOUR INTERVAL: 25 METERS, SUPPLEMENTARY CONTOUR INTERVAL: 5 METERS
 ALTIMETRIA ESPRESSA IN METRI E RIFERITA AL LIVELLO MEDIO DEL MARE

4211
 4210
 4209
 4208000m N
 38°00'00"
 38°00'06"
 13°07'30"
 13°07'44"
 376000m E
 377
 378
 379
 380
 381
 78
 79
 80
 81

Messina

Palermo →

S.S. 113

Sez. 1
Sez. 2

41,20

9,20

3,30

Copertura in concessione

Sez. 3

Planimetria


1:200

scala

1:100

Sez. 4

Mare






Fig 3